

Rassegna Stampa

15.02.10

Sommario

- Pag. 2. PREVIDENZA. Casse in ordine sparso sui bilanci (IL SOLE 24ORE - 09.02.10)
- Pag. 3/4. LAVORO. Nuovo codice per la « par condicio » sul lavoro (IL SOLE 24 ORE – 09.02.10)
- Pag. 5. AUDIZIONI. Audizione dell’Aiga innanzi alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati sul riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali (Comunicato Stampa del 10.02.2010)
- Pag. 6. GIUSTIZIA. A Milano il processo è già breve: «Qui due anni per una sentenza» (IL GIORNALE – 10.02.10)
- Pag. 7/8. RIFORME. L’istituzione e le competenze della Procura europea (SPECCHIO ECONOMICO - 10.02.10)
- Pag. 9. GIUSTIZIA. Nel processo dei Tar entra il giudice istruttore (IL SOLE 24 ORE – 10.02.10)
- Pag. 10. RIFORME. Ultime limature al decreto Alfano (IL SOLE 24 ORE – 12.02.10)
- Pag. 11. RIFORME. Per i boss rimane la custodia cautelare (IL SOLE 24 ORE – 12.02.10)
- Pag. 12/13. TAR. Appalti in corsia preferenziale (IL SOLE 24 ORE – 12.02.10)
- Pag. 14. GIUSTIZIA. La Toscana mette il turbo (IO – 12.02.10)
- Pag. 15. GIUSTIZIA. Procedure di conciliazione con bilancio 2008 da record (IL SOLE 24 ORE – 13.02.10)
- Pag. 16. GIUSTIZIA. Salgono i costi dei processi lunghi (IL SOLE 24 ORE – 14.02.10)
- Pag. 17. PROCURE. Sull’equa riparazione ci sono forti contrasti giurisprudenziali (AVVOCATI OGGI – ITALIA OGGI SETTE – 15.02.10)
- Pag. 18. RIFORME. La Camera riprova a tagliare i tempi (IL SOLE 24 ORE – 15.02.10)
- Pag. 19. Adempimenti del mese di febbraio dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 20. Eventi delle Sezioni del mese di febbraio

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.ite Alberto Vermiglio: avermiglio@virgilio.it

Previdenza. Gli enti privati attendono ancora la circolare del ministero per elaborare i documenti attuariali

Casse in ordine sparso sui bilanci

I presidenti alla ricerca di criteri uniformi per la redazione dei rendiconti

Bilanci confrontabili e criteri condivisi. Con questi buoni propositi si è concluso l'anno 2009 delle Casse di previdenza privata. Un anno, quello appena trascorso, in cui si è aperta un'importante fase di dialogo con i ministeri che ha permesso di risolvere molte questioni in sospenso (come l'approvazione delle riforme). Dialogo che, però, dopo il Natale, ancora non è ripreso. «Stiamo aspettando la circolare sui criteri di compilazione dei bilanci tecnici 2010 - sottolinea Antonio Pastore, vice presidente Adepp (l'associazione delle Casse di previdenza privata) - e se non sarà pubblicata in tempi brevi non sarà possibile rispettare la scadenza del 31 luglio che ci si era dati a fine novembre». Per il presidente di Inarcassa, Paola Muratorio, c'è ancora un certo margine di tempo, ma non troppo: «Cambiare qualche parametro a lavori avviati non è un problema - afferma - ma se la circolare non sarà emanata entro un mese allora potrebbe essere troppo tardi».

Nessun problema all'orizzonte secondo Brunetto Boco, presidente di Enasarco: «Si tratta di tempi tecnici necessari a trovare un allineamento tra realtà molto diverse. Inoltre, non si rischia un "blocco dei lavori", possiamo infatti compilare i bilanci tecnici con le vecchie regole se necessario anche se - conclude - è nell'interesse di tutti arrivare al traguardo: trasparenza e regole condivise facilitano anche il lavoro degli amministratori». Se per i bilanci tecnici si è "solo" in attesa della circolare del ministero, per il bilancio contabile condiviso si è ancora in alto mare. «Dopo la crisi finanziaria - afferma il presidente dell'ente pluricategoriale Epap Arcangelo Pirrello - tutti gli iscritti vogliono vedere il bilancio, confrontano il nostro risultato con quello degli altri enti e si preoccupano. Non sanno, però, che i bilanci non sono confrontabili. Per esempio noi - spiega Pirrello - abbiamo deciso di non indicare i beni finanziari al valore che avevano prima della crisi (possibilità consentita dal DI 185/2008) e questa scelta "prudenziale" si riflette negativamente sui nostri conti. Altri hanno fatto scelte diverse, con risultati diversi». Per Pirrello è necessario riprendere la via del dialogo e, soprattutto, far partire al più presto il tavolo tecnico sul bilancio contabile e sui criteri di gestione e del rischio. «La mancanza di regole chiare e condivise sul bilancio contabile rischia di influenzare anche le scelte strategiche; per esempio - afferma - potendo fare un'esposizione contabile pluriennale si potrebbero capire alcune scelte di investimento prudenziale che rendono in un arco temporale medio-lungo, cosa che un'esposizione contabile tradizionale di 12 mesi non consente». In attesa della circolare o di una mossa del ministero, c'è un altro problema, emerso in questi giorni, che preoccupa la previdenza privata. Il presidente dell'Adepp Maurizio de Tua ha scritto ieri al ministro Sacconi per chiedere un incontro sul problema degli over 65 iscritti alle casse private ai quali l'Inps sta chiedendo contributi extra (si veda il Sole 24 Ore di sabato 30 gennaio). Federica Micardi

Nuovo codice per la « par condicio » sul lavoro**Sanzioni fino a 50 mila euro per le discriminazioni – Maggiori tutele al dipendente che adotta un figlio**

Si rafforza il diritto delle lavoratrici a percepire, a parità di condizioni, la stessa retribuzione dei colleghi maschi. In caso di condanna per comportamenti discriminatori, l'inottemperanza del datore di lavoro al decreto del giudice è punita con l'ammenda fino a 50 mila euro o con l'arresto fino a sei mesi. Sono alcune novità introdotte dal decreto legislativo 5 del 25 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 29 del febbraio. Il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2006/54/Ce sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, modificando in più parti il Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/06). Il nuovo testo rafforza il principio che la parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe. In caso di condanna per comportamenti discriminatori, l'inottemperanza al decreto del giudice del lavoro non sarà più punita, dunque, in base all'articolo 650 del Codice penale, per «inosservanza del provvedimento dell'autorità», bensì con l'ammenda fino a 50 mila euro o con l'arresto fino a sei mesi. Al Codice delle pari opportunità è aggiunto l'articolo 41-bis che assicura la tutela giurisdizionale alla «vittimizzazione» ossia ai comportamenti messi in atto contro una persona che si è attivata per ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne. Aumentano anche le sanzioni amministrative per la violazione ai divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al lavoro, trattamento retributivo. Il nuovo articolo 28 del Dlgs 198/06 vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro a cui è attribuito un valore uguale. Al fine dell'applicazione del principio di parità in materia di occupazione e impiego e considerata discriminazione diretta tutto ciò che comporta, per ragioni riconducibili al sesso, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra persona in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta, invece, quando una persona è messa in condizioni di svantaggio rispetto ad altra di sesso diverso, da norme, prassi, criteri, atti o comportamenti, apparentemente neutri. Con l'aggiunta all'articolo 25 del Dlgs 198/06 del comma 2-bis, è definito discriminazione, ai fini della tutela in esame, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti. In linea con il diritto comunitario, che vieta formalità o adempimenti che costituiscano discriminazione di genere, è abrogato il comma 2 dell'articolo 30 del Dlgs 198/06 che, nel disciplinare il divieto di discriminazioni dell'accesso alle prestazioni professionali, poneva alle lavoratrici che intendessero proseguire l'attività lavorativa oltre l'età per il pensionamento di vecchiaia (60 anni), l'obbligo di comunicarlo al datore di lavoro almeno tre mesi prima della maturazione del diritto (onere già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 ottobre 2009). Con l'entrata in vigore del Dlgs 5/2010, il 20 febbraio prossimo, le lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia hanno semplicemente il diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (65 anni). Significativo anche il passaggio dal proposito di eliminare ogni distinzione di genere che potesse limitare o compromettere l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali che connotava l'articolo 1 del Dlgs 198/06, all'affermazione di principio del nuovo testo: la formulazione di qualsivoglia legge, regolamento, atto amministrativo, politica o attività deve tenere presente l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini. Oltre che costituirsi in giudizio contro l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali possono ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che ha interesse, o possono intervenire nei giudizi da questa promossi. Cambia infine la composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità, istituito presso il ministero del Lavoro. Maria Rosa Gheido

Le novità in nove passi

1. **Pensione di vecchiaia.** Le lavoratrici con requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni) hanno diritto a proseguire il lavoro fino all'età prevista per gli uomini (65 anni). Eliminato l'obbligo della comunicazione preventiva al datore di lavoro tre mesi prima del pensionamento previsto
2. **Retribuzione.** Divieto di discriminazione per lo stesso lavoro o per lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Significa, in pratica, parità di condizioni, mansioni, luogo di lavoro, retribuzione, eccetera
3. **Disparità di trattamento.** La disparità di trattamento verso dipendenti, uomini o donne, può costare al datore l'ammenda fino a 50 mila euro e l'arresto fino a sei mesi. Prima la sanzione pecuniaria arrivava a un massimo di 206 euro, l'arresto non oltre i tre mesi
4. **Inosservanza.** Le attuali sanzioni amministrative, che vanno da 103 a 516 euro, saranno aumentate da un minimo 250 euro a un massimo di 1.500 euro
5. **Adozioni internazionali.** Il divieto di licenziamento scatta dalla comunicazione della proposta di adozione o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. Il divieto dura poi fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare
6. **Contratti collettivi.** Possono stabilire misure specifiche (codici di condotta, linee guida e buone prassi) per giocare d'anticipo sulle discriminazioni sessuali
7. **Pensioni complementari.** Vietata qualunque forma di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari, sulle regole di accesso, sui contributi e sulle prestazioni. Alla Covip il potere di verificare i dati attuali dei Fondi pensione che giustificano eventuali deroghe
8. **Organismi di parità.** Passa da 5 a 6 il numero dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nel comitato nazionale presso il ministero del Lavoro
9. **Aggiornamento.** Vietata qualunque forma di discriminazione tra sessi in materia di aggiornamento professionale e di progressione di carriera dei lavoratori

Comunicato Stampa del 10.02.2010

Audizione dell'Aiga innanzi alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati sul riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali.

Questa mattina il **Segretario dell'Aiga, avv. Antonio Volanti**, ha illustrato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati la posizione dell'**Aiga** sul disegno di legge delega predisposto dal Governo per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'**Aiga** ha sottolineato l'opportunità che si pervenga ad un riordino della disciplina in materia che, negli ultimi dieci anni, ha visto ben tre interventi legislativi, sottolineando l'utilità di inserire detto riordino all'interno di un più ampia risistemazione di tutta la materia concorsuale, oggetto di interventi modificativi nel 2006 e 2007. L'**Aiga** ha altresì segnalato che il disegno di legge delega appare troppo generico nel dettare i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrebbe attenersi, mancando del tutto ogni riferimento ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura; ai soggetti legittimati a richiedere l'ammissione alla procedura; ai poteri spettanti all'autorità giudiziaria, soprattutto in relazione all'enfasi attribuita ai poteri dell'autorità governativa; alla crisi del gruppo. In particolare L'**Aiga** ha sottolineato come la scelta operata di attribuire all'autorità governativa, anziché a quella giudiziaria, la decisione circa l'avvio della procedura non possa fornire quegli elementi di garanzia che sono necessari in un corretto contemperamento degli interessi tra salvataggio dell'impresa (e dell'occupazione) e tutela dei creditori.

A Milano il processo è già breve: «Qui due anni per una sentenza»

Il processo breve? A Milano c'è già. E in tribunale ne vanno fieri. Tanto da provare addirittura a stringere i tempi della giustizia fino a scendere sotto la soglia dei due anni fissata dal disegno di legge allo studio del governo. L'obiettivo è ambizioso: ridurre a un anno la durata media di tutti i processi civili e penali. A spiegarlo, ieri, è stata il presidente del tribunale, Livia Pomodoro, nel corso di un'audizione alla Commissione giustizia della Camera.

Un traguardo, a quanto sembra, nemmeno così lontano. A Milano, infatti, già oggi quasi tutti i processi penali si esauriscono entro due anni o al massimo due anni e mezzo. Mentre, grazie soprattutto al processo telematico introdotto di recente, a fine 2009 dibattimenti civili pendenti nel capoluogo lombardo erano 6mila 900 a fronte dei 79mila di Napoli. Il presidente Pomodoro non ha parlato direttamente del provvedimento sul processo breve. Si è limitata a che quella di una maggiore celerità della giustizia è «un'esigenza giusta per il cittadino di tutta Italia», confermando la sua generale contrarietà a interventi normativi «emergenziali». Ha insistito, però, sulla necessità di intervenire sull'organizzazione degli uffici giudiziari, raccontando nel dettaglio il «grande sforzo» che il suo tribunale sta compiendo. E i risultati iniziano a vedersi: a Milano, per un decreto ingiuntivo telematico, in alcuni casi bastano solo tre giorni. Con le notifiche telematiche (142.307 nei primi sei mesi dello scorso anno) c'è stato un risparmio di almeno un milione di euro e di 12mila ore di lavoro per attività di cancelleria. Inoltre, si sono azzerate le pendenze con una nuova organizzazione dei procedimenti per direttissima, quelli che riguardano per esempio gli arresti in flagranza. E non è tutto: sta per partire la digitalizzazione degli atti nel penale grazie a un accordo con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che vedrà impegnati in questo lavoro alcuni detenuti.

Oltre all'efficienza, la Pomodoro guarda alla «dignità delle persone». Per questo nel palazzo di giustizia sono state create stanze dedicate ai parenti degli arrestati e poi sono stati aperti sportelli per le informazioni al pubblico. Buone pratiche realizzate anche grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e quelle nazionali, e che ora il tribunale di Milano si propone di diffondere sul territorio nazionale costruendo un network con altri uffici giudiziari «virtuosi». Perché, ha insistito il presidente del tribunale, «noi non vogliamo essere un'oasi nel deserto, la giustizia dev'essere uguale per tutti da Nord a Sud».

L'istituzione e le competenze della Procura europea

La Procura europea avrà all'inizio una competenza limitata ai soli reati che colpiscono gli interessi finanziari dell'Unione, ma successivamente il Consiglio europeo potrà ampliare ed estendere la sua competenza ai più gravi reati transnazionali

Il primo dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Nato dalle ceneri della Costituzione europea, il nuovo Trattato ha introdotto talune novità degne di rilievo che hanno notevole influenza sulle norme vigenti a livello di Unione europea in materia di libertà, sicurezza e giustizia. Esso permette, infatti, di estendere la propria azione in questo campo e di renderla più legittima, efficiente, trasparente e democratica. Il nuovo titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, denominato «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia» ingloba sia quello attualmente in vigore del Trattato comunitario dedicato a visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, sia la parte del Trattato riguardante la cooperazione di polizia e giudiziaria penale.

Rimane fermo il principio guida costituito dal reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e, in via sussidiaria, da quello del ravvicinamento delle legislazioni penali. La «comunitarizzazione» di questi settori ha condotto all'eliminazione delle decisioni-quadro, prevedendo, come per altre materie, l'adozione di regolamenti. Per quanto riguarda le novità nella votazione, le deliberazioni saranno adottate secondo la procedura legislativa ordinaria dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e quindi secondo il sistema di co-decisione.

Tuttavia, è stato previsto che, se un membro del Consiglio ritiene che un progetto di direttiva possa incidere su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giudiziario penale, può bloccare la fase decisionale e rimettere la questione al Consiglio europeo. Peraltro, se entro quattro mesi il Consiglio europeo riuscirà ad ottenere l'unanimità, rinvierà il progetto al Consiglio dell'Unione Europea che riprenderà l'iter. Nel caso di contrasti tra Governi, si apre un doppio scenario: se almeno nove Stati sono d'accordo sul progetto, potranno andare avanti attraverso il ricorso alla cooperazione rafforzata; nel caso di un consenso inferiore il progetto sarà archiviato.

Un simile meccanismo non è previsto nel caso in cui l'atto legislativo riguardi misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, a meno che non si tratti di misure di armonizzazione di disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il ricorso alla sospensione è quindi disposto, per le materie indicate nell'articolo 69, nel settore del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali con dimensione transnazionale, se i provvedimenti in discussione riguardano l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri, i diritti della persona nella procedura penale, i diritti delle vittime della criminalità, altri elementi specifici della procedura penale individuati dal Consiglio in una decisione adottata all'unanimità.

In modo analogo, la stessa norma stabilisce che il sistema in esame possa essere applicato per le misure che prevedono norme minime per la definizione di reati e di sanzioni in settori quali il terrorismo, la tratta degli esseri umani, il traffico illecito degli stupefacenti, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il riciclaggio di capitali, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e quella organizzata in genere.

È stata invece preferita l'adozione di regolamenti, piuttosto che di direttive, in materia di prevenzione e di lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda misure amministrative concernenti i movimenti e il congelamento dei capitali, dei beni finanziari e dei proventi economici, e per questioni collegate alla struttura, al funzionamento, alla sfera d'azione e ai compiti dell'Eurojust.

Con regolamento può essere disposta anche l'istituzione di una Procura europea, con una procedura legislativa speciale nella quale è richiesta l'unanimità del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, ferma restando la possibilità di chiamare in causa il Consiglio europeo ed eventualmente di avviare la cooperazione rafforzata. Tale Procura avrà una competenza limitata, almeno inizialmente, ai soli reati che colpiscono gli interessi finanziari dell'Unione, con la possibilità di esercitare l'azione penale per tali reati davanti agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Spetterà poi al Consiglio europeo, con delibera adottata all'unanimità e approvata dal Parlamento europeo, e dopo aver consultato

la Commissione, ampliare la competenza della Procura europea anche alla lotta contro la criminalità organizzata di carattere transnazionale. La procedura legislativa speciale con una delibera all'unanimità e semplice consultazione del Parlamento europeo è fissata per le misure nel settore della cooperazione di polizia che comportano una collaborazione tra le autorità statali. Invece per quanto riguarda la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni e l'individuazione di tecniche investigative comuni resta ferma la procedura legislativa ordinaria.

Poche ma significative le novità nel settore della cooperazione giudiziaria civile. Con l'eliminazione della limitazione della precedente norma che indicava unicamente il settore civile e commerciale, accanto al riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e alla loro esecuzione si sono aggiunti tre settori alla notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; alla compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri; ai conflitti di leggi e di giurisdizione; alla cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; all'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili. I tre settori sono l'accesso effettivo alla giustizia, lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie e il sostegno alla formazione dei magistrati. In tali settori, però, sono stati già adottati atti nel pilastro comunitario.

di Antonio Marini

Giustizia amministrativa. La novità nella bozza di codice inviata al Governo**Nel processo dei Tar entra il giudice istruttore****Per i giudici dell'Anma riforma difficile senza nuove leve**

Nel processo amministrativo entra il giudice istruttore. La novità è contenuta nella bozza del codice della giustizia amministrativa che la commissione, insediata dal Governo presso il Consiglio di Stato, ha licenziato l'altro ieri, dopo aver acquisito i pareri dei professori di diritto amministrativo e dell'avvocatura. Il codice, che verrà annunciato ufficialmente domani durante l'apertura dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa, va ora al vaglio di Palazzo Chigi (che ha ricevuto dal Parlamento la delega per metterlo a punto), per poi essere sottoposto all'esame delle Camere. Se non ci saranno novità rispetto a quanto indicato nella bozza, entrerà in vigore il 1° ottobre prossimo.

Dunque, tra le tante novità contenute nel nuovo processo di Tar e Consiglio di Stato - tra le quali le sezioni stralcio per smaltire circa 200mila vecchi fascicoli, degli oltre 630 mila pendenti tra primo e secondo grado (soprattutto nel primo) — fa ora il suo ingresso il giudice istruttore. Una comparsa, appunto, dell'ultima ora, che si innesta nell'impianto licenziato dalla commissione a metà gennaio e che sembrava dovesse essere quello definitivo. La seduta dell'altro ieri, dunque, non si è limitata a una semplice operazione di ratifica, come invece sembrava sulle prime, ma ha voluto innovare ulteriormente. A dire il vero, il giudice istruttore è previsto anche nel processo attuale, ma la sua nomina è una facoltà riservata al presidente del tribunale. Di fatto, è nel corso dell'udienza che il collegio decide se un determinato ricorso ha bisogno di un supplemento di istruttoria (per esempio la nomina di un perito o l'acquisizione di nuove carte). Invece, il codice (il primo nella storia della giustizia amministrativa) trasforma quella facoltà in obbligo. Due mesi prima dell'udienza, il presidente del tribunale incarica il relatore della causa-di. svolgere anche le funzioni istruttorie, così da capire se il fascicolo è completo e può essere sottoposto al collegio o ha bisogno di integrazioni. In quest'ultimo caso, l'udienza slitta e il giudice istruttore ha il potere di muoversi autonomamente e, se lo ritiene, nominare un perito o chiedere nuovi documenti all'amministrazione. La novità è legata alle altre contenute nel codice. In particolare al fatto che nel prossimo futuro il giudice sarà chiamato non solo a valutare l'atto della pubblica amministrazione (come avviene ora), ma anche a verificare se l'ufficio pubblico poi provvederà effettivamente ad adeguarsi a quanto disposto dal magistrato. Un ampliamento di competenze in cui il giudice non potrà fare tutto da solo ma avrà bisogno del supporto di tecnici ed esperti. Tutto si muove - almeno sulla carta — verso un processo più efficiente e veloce, che tuteli maggiormente il cittadino. Il giudice istruttore, infatti, consentirà di andare in udienza quando l'intero, quadro del ricorso sarà chiaro. Il problema — come è stato evidenziato ieri nel corso di un convegno promosso a Roma dall'associazione nazionale magistrati amministrativi (Anma), che raggruppa i giudici dei Tar — è che alle attività si dovrà provvedere con gli attuali organici. «Il rischio della riforma a costo zero — ha affermato Linda Sandulli, presidente dell'Anma — è di peggiorare la situazione e non di migliorarla». Antonello Cherchi

Giustizia. Slitta ad oggi la pubblicazione in Gazzetta, dopo il compromesso con il Colle raggiunto ieri in serata

Ultime limature al decreto Alfano

Più corta la lista dei reati trasferiti alla corte d'assise e posticipo al 30 giugno

Verba volant, scripta manent. Sarà per questo che il decreto legge antiscarcerazioni, dopo il via libera del Consiglio dei ministri di mercoledì e fino a tutto il pomeriggio di ieri, è rimbalzato da Palazzo Chigi al Quirinale come una pallina da ping pong. Solo in serata la versione definitiva è approdata al Quirinale per la firma, ma la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per ieri, è slittata a oggi. Le soluzioni tecniche «concordate» a parole non hanno trovato subito un preciso riscontro nel testo scritto e riscritto dai tecnici del ministero della Giustizia e della presidenza del Consiglio, in particolare nella parte sulla futura competenza allargata delle Corti d'assise: quella su cui non c'è alcuna «emergenza», per dirla con il ministro della Giustizia Angelino Alfano (e che perciò non giustificerebbe un decreto legge), ma che è stata inserita per ragioni politiche, anticipando un pezzo della riforma del governo sul processo penale (ddl 1440) già all'esame del Senato. «Il Quirinale è sempre stato d'accordo», rispondono da via Arenula a chi parla di forzatura destinata a mandare in tilt le Corti d'assise (per il sovraccarico di lavoro che le piomberà addosso) e ad allungare i tempi dei processi. Scriveva il Csm nel parere approvato l'estate scorsa al ddl 1440: «L'aumento di competenza e quantitativamente ingente e destinato -in assenza di congrui correttivi degli organici (non previsti nel testo in esame) — a determinare un'ulteriore dilatazione dei tempi processuali, per di più con riferimento a delitti di particolare gravità, in possibile violazione del principio di ragionevole durata del processo»; aggiungeva poi che molti dei delitti "trasferiti" alle Corti d'assise presentano una «notevole complessità tecnico-giuridica» e, quindi, esigono un'adeguata preparazione, «estranea» ai giudici popolari. Per il Csm, questo parere resta valido anche rispetto al decreto Alfano, nonostante le scremature sui reati inserite dal governo volute dal Quirinale e il differimento al 30 giugno 2010 dell'operatività delle nuove norme. Per giustificare il ricorso al decreto legge la modifica sulla competenza delle Corti d'assise è diventata addirittura il primo articolo del provvedimento, mentre quella per scongiurare l'azzeramento dei processi di mafia e le scarcerazioni dei boss (che poteva vivere di vita propria) è finita nell'articolo 2 come «deroga» a «quanto previsto nell'articolo 1». Oltre che sulla tecnica legislativa da adottare, ricordo con il Quirinale ha riguardato anche il merito; per evitare un salto nel buio delle Corti d'assise, si è cercato di "limitare i danni" posticipando la modifica al 30 giugno 2010 e soprattutto limando la lista dei reati. Di qui il ping pong, fino al testo finale inviato al Colle, che risente del difficile compromesso. Entrano nel raggio d'azione delle Corti, tra l'altro, il terrorismo, la tratta di persone, il contrabbando, l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta e al traffico di stupefacenti. Con un paradosso che già viene segnalato dagli addetti ai lavori: le ipotesi di traffico di droga punite fino a un massimo di 20 anni andranno alla Corte d'assise, mentre quelle aggravate (punite da 24 anni in su) resterebbero al Tribunale. Donatella Stasio

Processo penale. Il DL anti-scarcerazioni**Per i boss rimane la custodia cautelare**

I processi di mafia tornano in tribunale. Il decreto legge approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri (si veda qui sotto la stesura finale, raggiunta con un faticoso compromesso di cui riferiamo a pagina 15) rimedia agli effetti della sentenza della Cassazione del 21 gennaio scorso (n. 4964) che, applicando la ex Cirielli e per effetto dell'aumento di pena, trasferiva all'Assise la competenza sull'associazione mafiosa aggravata dall'uso delle armi e dal reimpiego dei proventi derivanti.

Il ritorno ai giudici togati dei processi targati 416-bis riguarda anche i procedimenti in corso (erano a rischio, tra l'altro, centinaia di scarcerazioni eccellenti) che quindi restano ai tribunali collegiali e non dovranno essere rifatti da capo. Ma la vecchia ripartizione delle competenze finisce qui. Con il decreto salva-processi di mafia il governo ha di fatto anticipato i temi del Ddl sul processo penale, iniziando il percorso di ampliamento del perimetro della Corte d'assise. Alla giuria mista togati (2) e popolari (6), oltre alle classiche competenze (tutti i delitti puniti con pene da 24 anni in su, a partire dall'omicidio) vanno da subito affidati i giudizi sui delitti, anche solo tentati, riguardanti la riduzione in schiavitù, tratta di persone, compravendita di schiavi, sequestro di persona, e ancora di traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, e infine l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. La data discriminante di questi procedimenti è il 30 giugno prossimo: i rinvii a giudizio emessi a partire da quel giorno dovranno destinare i processi davanti all'Assise. Percorso diverso, invece, per i processi di mafia, disciplinati dall'articolo 2. Per questi procedimenti resta fissata la competenza dei tribunali, anche se siano già scattate le aggravanti (compresa quella di agevolazione di una cosca), ma salvo che nel frattempo sia già stato dichiarato aperto il dibattimento in Corte d'assise. Secondo fonti del ministero

l'aggravio di lavoro sulle Corti d'assise sarà minimo, perché già oggi molti dei reati di competenza sono risolti con i riti alternativi

e perché «l'organico è sovradimensionato». Affermazioni che contrastano con quanto aveva scritto il Csm, in un parere del 23 luglio 2009 sul processo penale, dove si parlava di «ulteriore dilazione dei tempi processuali in assenza di congrui correttivi degli organici». Alessandro Galimberti

Lo prevede la bozza del codice del processo amministrativo che attua la legge 69 del 2009

Appalti in corsia preferenziale

Si dimezza (a 30 giorni) il termine per proporre ricorso

Corsia preferenziale per gli appalti nel nuovo processo amministrativo. Si dimezza (a trenta giorni) anche il termine per proporre il ricorso (mentre attualmente è di sessanta giorni). È questo uno dei punti salienti della bozza di codice del processo amministrativo proposta dalla commissione istituita dalla legge 69/2009. Una volta approvato, farà ingresso nell'ordinamento italiano un vero e proprio codice che si affianca ai codici di procedura esistenti e che comprende procedimenti ordinari e speciali di competenza dei tribunali amministrativi e del consiglio di stato e che ingloba anche la class action contro le pubbliche amministrazioni..

Il codice deve rispondere ai criteri della legge delega (articolo 44 della legge 69/2009) e innovare il rito con una progressiva informatizzazione del processo, che coinvolge in prima battuta gli avvocati. Quanto ai criteri della legge delega il più importante è quello di far avere al cittadino una tutela sostanziale dei suoi interessi e diritti e non solo il formale annullamento di un provvedimento amministrativo, non seguito da risultati concreti. Questa la ragione, per esempio, della specifica disciplina dell'azione per il risarcimento del danno, su cui attualmente sono in contrasto la giurisdizione ordinaria civile e quella amministrativa, che hanno opinioni diverse sulla necessità o meno di subordinare la richiesta risarcitoria al ricorso per l'annullamento dell'atto che lo ha causato. Il risultato viene perseguito con molte e diffuse innovazioni, dal rito cautelare, cioè il rito con cui si chiedono provvedimenti d'urgenza al rito abbreviato per gli appalti.

RISARCIMENTO DEI DANNI

Il problema attuale è la sussistenza o meno della cosiddetta pregiudiziale amministrativa: in sostanza non si comprende bene se per ottenere il risarcimento del danno da atto illegittimo si debba comunque insieme impugnare l'atto (fonte del danno) nel termine di decadenza per l'azione di annullamento dell'atto stesso (60 giorni). Mentre il giudice amministrativo risponde affermativamente la corte di cassazione è andata in senso opposto. Il codice del processo amministrativo individua una via di mezzo: codificare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto all'azione di annullamento, superando così il principio della pregiudiziale, ma prevedendo un termine decadenziale di 180 giorni per l'esercizio dell'azione di danno.

In sostanza l'azione di risarcimento viaggia a parte rispetto all'azione di annullamento dell'atto, ma è comunque soggetta a un termine di decadenza, anche se più lungo dell'azione di annullamento. Quindi c'è più tempo per chiedere i danni, ma comunque bisogna muoversi entro il semestre. In ogni caso non impugnare l'atto (nel termine di regola di sessanta giorni) è un rischio: per il codice la mancata impugnazione del provvedimento lesivo potrà essere valutata dal giudice al fine di ridurre o escludere il risarcimento attraverso un meccanismo, chiaramente ispirato all'articolo 1227 del codice civile. In sostanza meglio impugnare l'atto per non vedersi decurtare il risarcimento con la motivazione che la tempestiva impugnazione avrebbe evitato un danno rilevante.

RITO CAUTELARE

Attualmente può capitare che, una volta celebrata l'udienza per decidere se sospendere in via d'urgenza l'atto impugnato o se concedere un'altra misura cautelare, le parti debbano aspettare il processo per molto tempo, anche diversi anni. Il codice vuole impedire la giacenza dei ricorsi senza limiti di tempo e, soprattutto, senza che il ricorso venga deciso nel merito. Per raggiungere lo scopo il codice responsabilizza le parti, che devono necessariamente presentare una istanza di fissazione dell'udienza per la discussione del merito (altrimenti niente udienza di sospensiva).

Altro correttivo è quello che impone il termine di un anno per la fissazione della data di discussione del merito nel caso in cui la misura cautelata sia stata concessa. Questa regola vuole prevenire casi di misure cautelari indefinitamente efficaci senza essere mai riassorbite dalla sentenza di merito: ci sono casi in cui si dice che una volta ottenuta la sospensiva è come una vittoria del processo (considerate le lungaggini nella fissazione dell'udienza di merito). Altre innovazioni del processo cautelare sono, invece, finalizzate a

introdurre maggiori elementi di garanzia. Ecco che sulla domanda cautelare, il collegio dovrà pronunciarsi alla prima camera di consiglio utile, ma solo dopo che siano decorsi venti giorni dal perfezionamento dell'ultima sua notificazione ai soggetti intimati, e dieci giorni dal suo deposito presso la segreteria del giudice: solo così è concesso ai chiamati in giudizio (pubbliche amministrazioni e privati controinteressati) un adeguato termine a difesa. Con le attuali regole processuali, in caso di abbreviazioni dei termini, è anche possibile avere la convocazione per la sospensiva dopo tre o quattro giorni, e quindi senza il tempo materiale di preparare le difese.

Altro elemento di garanzia processuale è costituito dalla introduzione di un termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio per il deposito di memorie e documenti: successivamente, è ancora ammessa fino all'udienza la costituzione in giudizio delle parti, ma in tal caso esse devono svolgere le proprie difese in forma orale, potendo essere autorizzate solo per gravi ed eccezionali ragioni al deposito di documenti, non invece di scritti difensivi.

Sempre stando ai tecnicismi processuali, il codice prevede che il giudice si pronunci sulle spese nel procedimento cautelare.

APPALTI

Il codice del processo amministrativo introduce una procedura ultra rapida in materia di appalti.

Innanzitutto è previsto un rito abbreviato ulteriormente accelerato rispetto al rito abbreviato già disciplinato oggi all'articolo 23-bis della legge 1034/1971: si dimezzano i termini anche per alcuni adempimenti oggi ritenuti esenti dall'abbreviazione (ricorso introduttivo del giudizio, ricorso incidentale, motivi aggiunti di ricorso contro provvedimenti successivi nella medesima procedura). Per andare più veloci ed evitare situazioni di incertezza giuridica il codice introduce (negli appalti) un regime di competenza inderogabile e elimina il rimedio alternativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che si può attivare in un termine più lungo di quello previsto per il ricorso giurisdizionale).

Il codice disciplina, poi, la sorte del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione: è inefficace, l'inefficacia viene dichiarata dal giudice; in alternativa all'inefficacia sono state disciplinate sanzioni pecuniarie.

IL PROCESSO

Passando ai tecnicismi del processo va sottolineato che le parti devono essere più attente a portare le prove in giudizio, con una attenuazione del principio acquisitivo. Di rilievo è anche l'introduzione della prova testimoniale in forma scritta e l'introduzione del giudice istruttore. Altro elemento rilevante per l'attività degli avvocati è la modifica dei termini per produrre documenti e memorie in vista dell'udienza di merito: diventano rispettivamente 30 giorni (e non più 20) e 20 giorni (non più 10) prima dell'udienza.

Sempre per gli avvocati va segnalato l'obbligo di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio recapito di fax. Ma soprattutto l'obbligo per i difensori di fornire in copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, se possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Antonio Ciccia

La regione ha messo a disposizione le proprie infrastrutture tecnologiche**La Toscana mette il turbo****Cancelleria telematica in sei tribunali su dieci**

Tempi per la pubblicazione di una sentenza ridotti di tre mesi e un risparmio rispettivo di personale, costi e carta del 30 e 40%. Sono i risultati della cancelleria telematica attivata nel 2009 in Toscana grazie alla Regione che ha messo a disposizione le proprie infrastrutture telematiche per la sua realizzazione. Sono stati così attivati i servizi di comunicazione tra le cancellerie dei tribunali e gli avvocati per un notevole risparmio di tempi e costi per gli operatori del diritto di ben sei uffici giudiziari in rete nella regione.

Frutto di un protocollo di intesa fra il ministero della Giustizia, il CNIPA e la regione Toscana, il servizio esteso anche ai giudici di pace, consente oggi a sei tribunali su dieci, Arezzo, Grosseto, Lucca, Pistoia, Prato e Siena, di gestire per via telematica i servizi di cancelleria nel settore della giustizia civile, garantendone l'utilizzo a circa 8 mila avvocati. Un servizio su cui ha puntato nel suo messaggio di intervento in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario a Firenze il 30 gennaio scorso, il vicepresidente della Regione Toscana, Federico Gelli. «In un momento in cui si discute tanto di processo breve e di riforma della giustizia», ha ricordato l'amministratore, «l'esperienza toscana metta a disposizione fatti concreti che dimostrano, con grande pragmatica, che si può fare molto per abbreviare i tempi della giustizia, rendere più efficiente il sistema e risparmiare tempo e denaro». NUMERI Il SICC, acronimo di sistema informativo contenzioso civile, contiene i dati dei fascicoli del singolo tribunale. A intervalli regolari c'è poi un pubblicatore di cancelleria che recupera i fascicoli modificati rispetto alla data di ultima pubblicazione, genera messaggi in formato xml e li invia al sistema di accesso. Il sottoscrittore di cancelleria è invece l'applicativo che riceve i messaggi, li verifica e salva le informazioni sulla banca dati per l'accesso. Chiude il cerchio la cancelleria Telematica che permette l'inserimento e la visualizzazione web dei fascicoli. Ogni volta che viene inserito un atto, una mail informa avvocati e consulenti dell'evento. Gli uffici giudiziari sono stati attivati in modo distanziato nel tempo: dal 2008 si è passati dai 4mila accessi al tribunale di Lucca e quasi 8mila alla Corte d'Appello di Firenze a un rialzo rispettivo un anno dopo a oltre 13 mila per la Corte e circa 15 mila al tribunale. In 9 mesi, dal primo gennaio 2009 al 30 settembre dello stesso anno, gli utenti registrati alla «cancelleria telematica» sono stati 9.362. Di questi 8.612 sono avvocati. Gli accessi al sistema sono stati 550 mila e hanno permesso ai legali di visionare 88 mila fascicoli. Grazie alla «cancelleria telematica» sono state effettuate 7.171 notifiche di atti giudiziari. Nella classifica degli inserimenti nel sistema domina il tribunale di Lucca con 2.224 documenti seguito dalla Corte d'appello con 850 e dal tribunale di Prato con 770. A oggi, distinguendo le tipologie di atto, il sistema consente a magistrati, avvocati e consulenti di fare ricerche su 16.861 sentenze seguite in ordine di grandezza da 11.224 comunicazioni, 7.337 comparse, 5357 citazioni e 5.286 verbali di udienza. Il servizio della cancelleria telematica è stato diffuso fino ad oggi utilizzando una gara vinta dalla Td group al costo di 200 mila euro. Per la cancelleria dei giudici di pace e l'attivazione degli ultimi tre tribunali è stata invece bandita un'altra gara di pari importo per una durata di un anno.

La Regione si è detta disponibile a gestire l'evoluzione del sistema tenendo conto delle esigenze peculiari degli uffici giudiziari che aderiscono al progetto, svilupparne altri moduli per arrivare al fascicolo telematico e rendere disponibile la cancelleria telematica agli affari delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e fallimentari. Possibile anche l'applicazione al penale integrandola con i dati delle procure. Il sistema può essere ceduto a titolo gratuito a enti pubblici disponibili a usarlo, caso in cui servirebbero più investimenti hardware in maniera per creare un ambiente più stabile e sicuro. Marzia Paolucci

Giustizia. I procedimenti passano da 60 mila a 100 mila**Procedure di conciliazione con bilancio 2008 da record**

Sab. 13 - Un piccolo argine per provare a frenare lo smottamento della giustizia civile. Ma un argine che a poco a poco sta diventando più robusto. E che in futuro potrebbe essere ancora più saldo. Il panorama sulla conciliazione in Italia che esce dal rapporto Isdaci (presentato con l'intervento del ministro della Giustizia Angelino Alfano lunedì a Milano) segnala un'esplosione di interesse per una soluzione più rapida e meno costosa delle controversie: i procedimenti hanno infatti sfondato nel 2008 per la prima volta il muro delle centomila domande (90.973) con una forte crescita rispetto alle 62.960 del 2007. Il rapporto fornisce un quadro molto ampio dei progressi della conciliazione nel nostro Paese alla vigilia di misure del Governo che sono destinate a cambiare ulteriormente lo scenario. Sotto i riflettori sono finite così non solo le conciliazioni gestite presso le Camere di commercio, passate da 4.183 a 20.246, ma anche le paritetiche, quelle delle imprese nei confronti dei propri clienti, da 14.904 a 41.492, e quelle gestite in sede Corecom, tra utenti e compagnie telefoniche, da 33.167 a 38.801. Anche il valore medio della lite è aumentato

passando da 17.555 a 41.370 euro e la durata media della procedura si è ridotta, anche se di soli 3 giorni, da 70 a 67. Se il valore medio delle procedure di conciliazione è aumentato, ciò dipende, spiega il rapporto, dalla notevole crescita del valore delle controversie gestite ricorrendo alla conciliazione amministrata al di fuori del circuito camerale. Un importo sostanzialmente triplicato: 141.067 euro del 2008 contro 46.182 del 2007. E cresciuto il valore delle procedure di conciliazione paritetica, perché queste riguardano accanto ai servizi essenziali, come le poste, il settore elettrico, quello idrico e quello telefonico, settori nei quali il valore delle controversie di solito si attesta intorno alle poche centinaia di euro, anche il settore bancario e finanziario, nel quale le procedure hanno un valore medio assai più elevato. Il valore medio di tali procedure registrato nel 2008 è di 2.425 contro 896 euro del 2007. A gestire le procedure sono io servizi di conciliazione istituiti presso le camere di commercio, 17 Corecom e 58 centri di conciliazione al di fuori del circuito camerale di cui 40 che offrono un servizio di conciliazione amministrata e 18 che offrono un servizio di conciliazione paritetica, cioè servizi che nascono sulla base di accordo tra l'impresa e le associazioni di consumatori. «Una crescita importante — commenta Giovanni Deodato presidente Isdaci —, che testimonia dell'interesse crescente per un istituto che non può essere interpretato solo in una funzione di soccorso, di deflazione, rispetto alle difficoltà della giustizia ordinaria. La presenza della conciliazione permette di dare una risposta alla domanda di giustizia che riguarda liti di piccola consistenza certo, ma comunque importanti per chi ritiene di avere subito un torto».

E a breve la conciliazione dovrebbe prendere ulteriore slancio. Il Governo è infatti ormai prossimo ad approvare definitivamente il decreto legislativo, in aderenza alla delega contenuta nella riforma del processo civile operativa dall'estate scorsa, che introduce il tentativo di conciliazione obbligatoria in materie chiave per il contenzioso civile come quella immobiliare o ereditaria. Il rifiuto della proposta di conciliazione potrà avere un peso in sede di decisione sulle spese giudiziarie mentre verrà istituito un albo dei conciliatori. Gli ordini professionali, a loro volta potranno affiancare i soggetti oggi presenti, allestendo organismi di conciliazione nelle materie di più diretta competenza. Giovanni Negri

Legge Pinto. I risarcimenti dello stato per l'eccessiva durata delle cause hanno prodotto un debito di 267 milioni

Salgono i costi dei processi lunghi

In costante crescita anche il numero dei ricorsi giacenti, ormai a quota 40 mila

dom 14 - Ricorsi in aumento incontrollabile. Debito in crescita. Tribunali ingolfati. Riforme stagnanti. Il bilancio di otto anni di applicazione della legge Pinto (la legge che ha introdotto nel nostro ordinamento il risarcimento ai cittadini per l'eccessiva durata dei processi) è inquietante. Tanto che, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone, ha giudicato «improcrastinabile» una revisione delle norme operative dal 2002. Ormai i ricorsi presentati dalle vittime della giustizia lumaca hanno toccato il numero di 37.393 procedimenti arretrati, con riferimento ai primi sei mesi del 2009 e con un aumento del 43,1% rispetto al medesimo periodo del 2008 quando ne risultavano giacenti 26.132, e di 18.033 per quanto riguarda i procedimenti sopravvenuti. Con l'effetto di mettere alle corde le Corti d'appello, presso le quali va presentata la domanda di risarcimento e di fare crescere il debito pregresso che ormai è arrivato a quota 267 milioni a fronte di quasi 150 milioni pagati dal 2002 al 2009. Sempre sul piano dei costi, a conferma del loro aumento esponenziale, il fabbisogno delle Corti d'appello, delegate al pagamento, a gennaio 2009, era di 56.777.439 euro, mentre nel gennaio 2010 è già arrivato a 89.195.741. Una crescita che dal punto di vista del "peso" economico dei risarcimenti è almeno parzialmente contenuta dall'interpretazione data sinora dall'autorità giudiziaria italiana che, non sempre in sintonia con quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, prevede che il risarcimento sia commisurato non all'intera durata della vicenda giudiziaria, ma solo a quella che sfiora rispetto ai parametri ormai abbastanza consolidati in sede europea. E sempre le Corti d'appello, crocevia obbligato sulla base della disciplina, boccheggiano: solo nel primo semestre i giudici di secondo grado hanno definito 11.343 procedimenti per legge Pinto e per la prima volta sono stati presentati ricorsi per ritardi accumulati dalle cause davanti ai giudici di pace (115 nel corso del 2009). L'aumento dei ricorsi sopravvenuti è stato nell'ordine del 30% con punte elevatissime a Trieste (+521%), Cagliari (+217,4%) e Genova (+156%). Una situazione disastrosa, di fronte alla quale la domanda di Carbone («Perché continuare a sprecare tante risorse per risarcire i danni dell'arretrato, quanto potrebbero essere destinate a smaltirlo?») suona da una parte come l'ammissione di un fallimento e, dall'altra, un invito a cambiare le cose. E il ministero della Giustizia da un po' di tempo ha messo la questione all'ordine del giorno. Tanto da avere inserito misure per la riduzione dell'impatto della legge Pinto prima nel progetto di riforma del processo penale che ancora in corso di primo esame alla commissione Giustizia del Senato, sia nel contestato disegno di legge sul processo breve approvato dalla Camera. L'obiettivo delle misure in arrivo, la cui urgenza è tale da fare credere che se anche il disegno di legge sul processo breve è destinato a finire su un "binario morto" o comunque a non avere tempi di approvazione particolarmente rapidi le norme verranno riproposte, è di arrivare a un drastico abbassamento del numero dei ricorsi e dei conseguenti risarcimenti. La chiave di volta è rappresentata dalla necessità a carico delle parti di presentare un'istanza per la sollecita definizione del processo nei 6 mesi antecedenti la scadenza del termine di ogni grado di giudizio. Se la parte si dimentica o, in ogni caso, non presenta l'istanza, perde il diritto alla presentazione della domanda di risarcimento. Se l'istanza viene presentata, sarà poi onere dell'autorità giudiziaria procedere alla conclusione del procedimento prima della scadenza del termine, utilizzando gli strumenti già oggi previsti dal Codice di procedura civile. Con questo semplice meccanismo, che non dovrebbe essere di complicata gestione da parte della magistratura, il carico che oggi pesa sulle spalle delle Corti d'appello potrebbe ridursi, secondo le stime della Cassazione, in una proporzione decisiva, tra il 50 e il 90 per cento. Verrebbero inoltre azzerati quei casi, paradossali ma sempre più frequenti, di «Pinto bis», ovvero di richiesta di risarcimento per il ritardo con cui sono stati erogati risarcimenti già definiti. Giovanni Negri

Gli orientamenti più recenti della Cassazione sul diritto all'indennizzo e sulle spese

Processi lunghi e senza certezze

Sull'equa riparazione ci sono forti contrasti giurisprudenziali

Lun. 15 - Dal processo amministrativo, a quello ordinario, al fallimento. Negli ultimi anni la tutela dei cittadini danneggiati dalle lungaggini nei palazzi di giustizia si è diffusa a macchia d'olio. Non solo. Il denaro destinato all'equa riparazione è una delle voci più alte del debito pubblico.

Ma la giurisprudenza della Corte di cassazione va di pari passo con quella della Corte di giustizia, sempre più orientata a riconoscere i ristori per un processo durato troppi anni.

È di pochi giorni fa la notizia secondo cui un cittadino, creditore di un'azienda fallita, va risarcito se il procedimento dura più di sette anni.

Va invece controcorrente una decisione della Cassazione di qualche settimana fa e con la quale il massimo consesso di Piazza Cavour ha fissato uno stringente paletto all'equa riparazione sostenendo che la durata del processo ordinario o amministrativo di cognizione non si somma a quella del processo esecutivo o di ottemperanza, cosicché il cittadino può chiedere l'indennizzo per il procedimento lumaca entro i sei mesi successivi alla fine di ciascuno di questi, altrimenti sarà troppo tardi.

L'anno scorso un Collegio del Palazzaccio aveva invece detto sì all'equa riparazione anche se il cittadino non ha fatto istanze per sollecitare la definizione del giudizio. Ma non è ancora tutto. È sempre di quest'anno un'altra sentenza della Suprema corte che ha tagliato fuori dalla possibilità di essere risarciti per un processo troppo lungo i condomini: il diritto all'equo indennizzo – scrivono gli Ermellini - non spetta all'ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo troppo lungo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari singolarmente del risarcimento.

È ancora. Questa estate è stata depositata un'altra decisione di legittimità, forse passata in sordina dato il periodo di ferie, secondo cui il cittadino che chiede l'equa riparazione può essere condannato a pagare le spese processuali. Nessun contrasto fra questo principio, ha precisato nella massima ufficiale la Cassazione, e quelli dettati dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. A primavera la prima sezione civile, oltre alle centinaia di sentenze che, conformemente a quanto sancito dalla Corte di giustizia hanno stabilito dei parametri fissi per il risarcimento, ha anche stabilito che il valore esiguo della causa non esclude il risarcimento del danno morale al cittadino che, comunque, ha aspettato (si presume con un certo patema d'animo) la conclusione del processo. Insomma, secondo la Cassazione, il danno non patrimoniale non si misura sul valore della causa (anche se ovviamente non mancano decisioni che riconoscono un ristoro più alto nel caso in cui gli interessi in gioco siano maggiori). Dunque, per tirare le somme, si può dire che l'equa riparazione può essere riconosciuta a tutti i cittadini e per tutti i processi lenti, da quello ordinario a quello amministrativo e ora sicuramente anche alle procedure concorsuali. Due anni fa fu infatti la stessa Cassazione a sancire il diritto al ristoro anche per le cause lente sul pubblico impiego decise dal giudice amministrativo. Debora Alberici

La Camera riprova a tagliare i tempi

lun. 15 - Processo breve anche per i divorzi. Il taglio dei tempi dei procedimenti giudiziari, per ora limitato al penale, potrebbe tornare alla ribalta anche nel diritto di famiglia e fare leva sulla drastica riduzione della durata della separazione. Un tema ipersensibile, naturalmente, di quelli destinati a dividere anche in maniera trasversale le parti politiche, ma anche un déjà vu, dal momento che nel 2003 il Parlamento arrivò a un passo da dare almeno una prima approvazione a un disegno di legge che tagliava i tempi della separazione da tre a un anno. La proposta passata all'unanimità in commissione, si rivelò poi sorretta da un consenso estremamente fragile, visto che venne bocciata tra le polemiche dall'aula della Camera con voto segreto. Adesso ci si riprova. Perché la commissione Giustizia della Camera ha iniziato a discutere tre progetti di riforma, due in quota Pdl (uno riproduce di fatto il testo affondato sette anni fa) e uno proposto dal Pd, tutti accomunati dal medesimo obiettivo, arrivare alla pronuncia di divorzio in tempi più rapidi, ritenendo maturo un nuovo intervento a vent'anni dalla riduzione da 5 a 3 anni, mantenendo come giorno da cui iniziare a fare decorrere i tempi il giorno della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale, sia pure con alcune differenze. Il disegno di legge presentato dal Pd riduce senza distinzione il periodo da 3 a 1 anno, mentre i due provvedimenti del Pdl fissano l'uno la durata a 1 anno se la coppia non ha figli minori (in caso contrario la lunghezza rimane quella attuale e cioè 3 anni) e quando la separazione è consensuale sin dall'inizio della procedura oppure lo è diventata successivamente. L'altro provvedimento firmato dalla maggioranza, invece, è quello che dispone la riduzione maggiore perché il periodo di separazione potrà anche essere di soli 6 mesi in assenza di figli o se i figli hanno più di 4 anni oppure scende in ogni caso a 1 anno se i figli sono infraquattordicenni.

Due dei disegni di legge poi dispongono anche una misura anticipata di natura patrimoniale, ammettendo che la comunione legale dei coniugi venga sciolta a partire dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza la coppia a vivere separata Giovanni Negri

Agenda del Presidente

siamo nel mese di febbraio 2010

Palermo, Palazzo di Giustizia, 27 Febbraio 2010

CONVEGNO

La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie

Roma, Sede AIGA 19/02/2010

GIUNTA AIGA

Carrara, 12 Febbraio 2010

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE MASSA E CARRARA 12 - 13 FEBBRAIO 2010

Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di febbraio 2010

Sezione di: CROTONE - Diritto dell'immigrazione , 27/02/2010

Marano, 18 Febbraio 2010

Sala Consiliare - Scuola Socrate

FORMAZIONE

La diffamazione